



OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004 DELLE SOCIETA' DI PERSONE PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA' DEI SOCI NEL TERMINE DI SEI MESI.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la delibera di Giunta n. 7 del 28.01.2021, con la quale il dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29.12.1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio;
- Preso atto che con il D.P.R. n. 247/2004 è stato approvato il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 247/2004 che stabilisce per le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice che "...si procede alla cancellazione delle suddette società' quando l'ufficio del Registro delle Imprese accerta una delle seguenti circostanze: d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi...";
- Visto il DL 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e in particolare l'art. 40, relativo alla semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'albo degli enti cooperativi, che ha modificato parte della procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo che il provvedimento conclusivo della procedura disciplinata dal D.P.R. 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore;
- Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali non più operative;
- Considerata la determinazione del Conservatore n. 296 del 28/07/2022 con la quale, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative suddette;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Viste le posizioni in allegato alla presente (elenchi estratti tramite Infocamere) per le quali si è verificata la condizione suddetta (mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi) e aventi sede nella provincia di Forlì-Cesena e di Rimini;
- Verificato, per le società di persone in elenco, il perdurare per un triennio degli elementi sintomatici quali il mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, l'omesso versamento del diritto annuale e spesso la mancanza o l'invalidità dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata nonché l'avvenuta cessazione della Partita IVA;
- Tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione e dell'eventuale cancellazione, vanno messi a conoscenza i soggetti interessati e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può prefigurarsi particolarmente gravoso;
- Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento di cancellazione e l'eventuale cancellazione dal pubblico Registro delle imprese interessate, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Considerato, peraltro, che la maggior parte dei soggetti interessati non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge 221/2012, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione della Pec, come questa risulti sovente, ormai, revocata o inesistente;
- Vista la previsione del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, in base alla quale "entro il primo ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite, comunicano al registro delle imprese il



proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento”, previsione ancora largamente disattesa;

- Premesso quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere;
- Rilevato, altresì che spesso la notifica tramite raccomandata A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità dei destinatari presso la sede legale e/o presso la residenza di amministratori, liquidatori o titolari di imprese individuali risultante agli atti del Registro Imprese;
- Visto l'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, stabilisce che, per tutti i soggetti privi di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un congruo periodo di tempo e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
- Ritenuto peraltro opportuno procedere per i soggetti interessati provvisti di pec attiva, all'invio delle comunicazioni inerenti il procedimento con messaggio di posta elettronica certificata, in aggiunta alla pubblicazione all'Albo on-line;
- Valutate, inoltre, opportune due misure aggiuntive finalizzate a dare la massima pubblicità all'avvio del procedimento e consistenti, da un lato, nell'annotazione provvisoria nella posizione anagrafica al Registro Imprese dell'avvio del procedimento di cancellazione delle imprese individuali, dall'altro, nella pubblicazione permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio;
- Considerato che ai soggetti presenti negli elenchi allegati è stato notificato l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 247/2004, sia mediante pec alle imprese munite di indirizzo valido ed attivo di posta elettronica certificata, sia mediante pubblicazione per 60 giorni all'Albo on line della Camera di Commercio della Romagna per i soggetti sprovvisti di tale indirizzo;
- Tenuto conto che i soggetti indicati negli elenchi allegati sono stati invitati ad aggiornare la posizione anagrafica nel Registro Imprese, provvedendo a richiedere la cancellazione dell'impresa o a dimostrare l'eventuale continuazione dell'impresa fornendo elementi idonei a documentare la permanenza dell'attività entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio;
- Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale dell'avvio del procedimento di cancellazione per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 60 giorni (come previsto dalla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021), consente di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., consentendo anche la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese;
- Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della raccomandata A/R, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;
- Valutato dunque che il provvedimento finale possa essere emanato in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo” destinato ai soggetti indicati negli elenchi allegati e notificato mediante le modalità previste dall'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, dalla già citata direttiva del Giudice del Registro competente e dal provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28 luglio 2022;
- Tenuto conto che la cancellazione d'ufficio delle società di persone ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 247/2004. si configura come atto dovuto;



- Viste le comunicazioni di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 247/2004, tramite pec, laddove presente, e tramite pubblicazione all'Albo online, per un totale di 192 imprese;
- Visto il decorso di 30 giorni dall'invio della pec laddove presente e ultimato il periodo di affissione della notizia all'albo camerale senza che i soggetti presenti negli elenchi allegati abbiano fornito alcun riscontro;
- Preso atto che il numero di società di persone da cancellare per le quali è stata verificata la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, dopo una approfondita istruttoria eseguita sugli elenchi e in seguito al report di lavorazione pervenuto da Infocamere è pari a 95;
- Considerato peraltro che, una volta eseguita, la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese verrà comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione tramite pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio della Romagna e inoltre tramite pec, laddove presente;
- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 247/2004, delle società di persone per le quali è stata verificata la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi di cui agli elenchi allegati;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti dei soggetti di cui agli elenchi che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo – abbiano aggiornato la posizione anagrafica nel Registro Imprese provvedendo a richiedere la cancellazione con autonomo adempimento o a dimostrare la permanenza dell'attività;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento ai soggetti indicati negli elenchi allegati avvenga - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990, della citata direttiva del Giudice del Registro competente presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28 luglio 2022 – mediante pec laddove presente e pubblicazione nell'Albo camerale on line per n. 60 giorni continuativi e in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'albo camerale per sessanta giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso la cancelleria di volontaria giurisdizione – Ufficio Giudice del Registro Imprese – Tribunale di Forlì.

A1.2.2 - R.I. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio/MM

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente